

Quesito in data 22 agosto 2006 formulato dal dott. ..., già giudice del Tribunale di ..., trasmesso dal Presidente della Corte di appello di ..., dott. ..., relativo alle modalità di fruizione del congedo ordinario e di variazione delle tabelle feriali.

(Risposta a quesito del 14 dicembre 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 dicembre 2006, ha approvato la seguente delibera:

“Con nota del 22 agosto 2006, il dott. ..., giudice del Tribunale di ..., esponeva che era stato co-estensore della motivazione di una complessa sentenza per la quale aveva ottenuto, in data 13 giugno 2006, su richiesta sua e della collega ..., una proroga del termine di deposito della motivazione fino al 31 luglio 2006. In data 30 giugno 2006, era stato emesso dal Presidente del Tribunale il decreto n. 50/06, con il quale, in variazione di un precedente provvedimento, era stato stabilito il suo periodo feriale dal 22 luglio 2006 al 6 agosto 2006 e dal 23 agosto 2006 al 15 settembre 2006. In data 22 luglio 2006, egli, unitamente alla collega ..., aveva chiesto di poter rimanere in servizio per un periodo di giorni sette, dal 22 al 29 luglio 2006, per poter completare la stesura della motivazione della predetta sentenza. Il Presidente aveva rigettato la richiesta, osservando che la tabella feriale era stata già variata e che una ulteriore variazione, che avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio previo parere del Consiglio giudiziario, sarebbe stata intempestiva. Aveva aggiunto che per la stesura dei provvedimenti era appositamente previsto un periodo già computato nel periodo previsto per il congedo ordinario di complessivi giorni 47. Il dott. ..., quindi, poneva al Consiglio due quesiti, ed in particolare: 1) se la modifica del periodo di congedo ordinario dei magistrati nel periodo feriale, quando la stessa non comporti modifiche delle tabelle feriali, debba essere solo autorizzata dal capo dell'Ufficio, ovvero debba seguire la procedura prevista per la variazione delle tabelle feriali; 2) se il periodo di congedo ordinario, a seguito della modifica di cui all'art. 8 della l. n. 97 del 1979, debba considerarsi composto da 45 giorni di riposo pieno, senza le limitazioni poste dall'art. 90 comma 1 Rd n. 12 del 1941 nella sua originaria formulazione.

Il Presidente del Tribunale, attraverso il Presidente della Corte d'appello, faceva pervenire note scritte, con le quali ricostruiva la vicenda.

Quanto al primo quesito, si deve rispondere che la procedura tabellare e gli istituti dell'applicazione e della supplenza vanno utilizzati anche ai fini dell'ordinaria programmazione del periodo di ferie dei magistrati. Di conseguenza, ove questa abbia necessità di modificazioni, deve essere sempre adottata la relativa procedura di variazione. Peraltro, potrebbe intervenire la necessità di modificazioni a seguito di fatti sopravvenuti, in modo tale che non sia possibile attendere il completamento dell'intero iter della procedura tabellare (in questo caso, il fatto sopravvenuto viene individuato nella impossibilità di completare la motivazione di una sentenza particolarmente complessa - il cui termine era stato appositamente prorogato dal Presidente del Tribunale - che rendeva necessaria la presenza in servizio del magistrato anche nel periodo originariamente previsto quale feriale). In tali casi, il dirigente può adottare una variazione in via d'urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 7 bis comma 2 Ord. giud., salva ratifica del Consiglio all'esito della procedura stessa.

In realtà, come risulta dalla lettura degli atti e dalla nota redatta dal Presidente del Tribunale, nel caso di specie, le diverse valutazioni del dott. ... e del Presidente ..., attenevano alla circostanza se, a seguito della variazione tabellare, il dott. ... (e la dott.ssa ...) dovessero essere diversamente assegnati, oltre a dover completare la motivazione della sentenza. Spettava al dirigente, con la proposta di variazione tabellare, stabilire se, in relazione alle esigenze sopravvenute, era necessario o meno variare anche la composizione dei collegi feriali in tale periodo, ovvero adottare altre soluzioni acconce, salve le successive valutazioni dell'organo di autogoverno.

Per quanto riguarda il secondo quesito, è noto che l'art. 90 Ord. giud., nella sua versione originaria, prevedeva che i magistrati nei primi quindici giorni delle loro ferie (allora di sessanta giorni)

provvedessero alla stesura dei provvedimenti e delle sentenze relative ai processi trattati prima dell'inizio del periodo feriale (nei primi quindici giorni definiscono gli affari e gli atti in corso) . A seguito della modifica intervenuta con la L. n. 97 del 1979, il periodo citato della norma è stato soppresso ed il periodo di ferie è stato ridotto a quarantacinque giorni. Il Consiglio (delibere 1 giugno 1979; 19 giugno 1985; 8 ottobre 1986) ha ripetutamente affermato che, a seguito di tale modifica, il periodo feriale deve essere effettivamente goduto dal magistrato e l'organizzazione del lavoro deve essere calibrata in modo tale da consentire tale pieno godimento (ad esempio, attraverso un acconcio calendario delle udienze). Per il caso, tuttavia, che il magistrato non possa godere delle ferie nel periodo stabilito per oggettiva impossibilità (ad esempio tenuto conto dei tempi necessari per la stesura di provvedimenti giurisdizionali: delibera del 25 maggio 1991), lo stesso potrà fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di incompatibilità, accertata dal Capo dell'ufficio. Pertanto, in sintesi, nel caso di specie, riconosciuta la necessità che il magistrato doveva necessariamente prestare il proprio servizio nel periodo originariamente programmato come feriale per stendere la motivazione della sentenza, doveva essere variata la tabella feriale, semmai con provvedimento d'urgenza immediatamente esecutivo, con revoca del precedente periodo feriale stabilito e sua concessione in quello immediatamente successivo. Con la variazione tabellare doveva essere anche prevista una eventuale diversa organizzazione dei servizi.

Pertanto,

delibera

di rispondere ai quesiti posti nei sensi di cui sopra.”